

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza.

Articolo	INDICE
1	Oggetto.
2	Ambito di applicazione.
3	Definizioni.
4	Finalità del trattamento dei dati personali per le attività di videosorveglianza.
5	Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza.
6	Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza.
7	Titolare del trattamento.
8	Responsabile del trattamento e della protezione dati della videosorveglianza.
9	Nomina dei sub-responsabili del trattamento dati dell'impianto di videosorveglianza.
10	Persone autorizzate ad accedere al "locale video".
11	Raccolta e requisiti dei dati personali di videosorveglianza.
12	Sicurezza del trattamento.
13	Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.
14	Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.
15	Accertamento violazioni al codice della strada.
16	Immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici.
17	Deposito di rifiuti.
18	Utilizzo di web cam o cameras-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari.
19	Riprese audiovisive e della trasmissione durante le sedute del Consiglio Comunale.
20	Sistemi mobili.
21	Violazione dei dati personali.
22	Registro delle attività.
23	Esercizio dei diritti dell'interessato.
24	Cessazione del trattamento dei dati.
25	Pubblicità dell'impianto e del regolamento.
26	Disposizioni finali.

Art. 1 – Oggetto.

1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle misure procedurali e regole di dettaglio del trattamento di dati personali, acquisiti mediante sistema di videosorveglianza, affinché ciò si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento di dati e potrà essere integrato e/o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione o per intervenute modifiche normative in materia di protezione dei dati personali.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto :

- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “ in particolare all'art. 54 rubricato “*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*”
- dal decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- dal D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, di seguito “codice”, modificato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101;
- dalla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471.2/70/456 ad oggetto “*Sistemi di videosorveglianza . Definizione di linee guida in materia*”;
- Provvedimento in materia di “*Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali*” emanato dal Garante della protezione dei dati personali il 13 novembre 2007;
- dal Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008 rubricato “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”;
- dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38 recante: “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, ed in particolare dall'art. 6;
- dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/701195960 del 6 agosto 2010 avente ad oggetto “*Sistemi di videosorveglianza*”;
- dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 del Ministero dell'Interno rubricata “*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*”;
- dal “*Regolamento comunale per la disciplina delle riprese audiovisive e delle trasmissioni delle sedute del Consiglio Comunale*”, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27/03/2013;
- dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2013, recante “*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*” ;
- dalla Direttiva del Ministro dell'Interno 30 aprile 2015 rubricata “*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*”;
- dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- dalla Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;
- dalla circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nr. 558/SICPART/422.2/47/316370 dell'8 giugno 2017, recante “*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Forza di Intervento Rapido*”;

- dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- dalle linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;
- dal D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
- dal *"Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"*, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 28/02/2019.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

- 1) Il regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante sistema di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Cassano Magnago.
- 2) L'utilizzo del sistema della videosorveglianza è attuato attraverso il corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679, ovvero:
 - a) Liceità, correttezza e trasparenza, in piena ottemperanza della normativa vigente, nei confronti dell'interessato;
 - b) Adeguatezza, in modo tale da essere pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - c) Integrità e riservatezza, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
 - d) Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - e) Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - f) Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
 - g) Pertinenza e non eccedenza: il sistema informativo e i programmi informatici (di cui al trattamento dei dati personali) sono riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 3) Il trattamento dei dati personali riferito agli ambiti cui si riferisce il regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate ad un regime di tipo particolare.

Art. 3 – Definizioni.

- 1) Ai fini del presente regolamento, anche se non espressamente richiamati, si intende per:
 - a) "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - b) "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la locale video, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- c) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- d) “codice” il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- e) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- f) “consenso dell'interessato”, qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- g) “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- h) “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (“interessato”). Si considera identificabile la persona fisica, che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, come pure mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- i) “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) “garante”, l'autorità istituita dalla Legge 31.01.1996 n. 675, art 30, di controllo indipendente per la protezione dei dati personali e prevista dall'art. 153 del “codice”;
- k) “immagine”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- l) “interessato”, la cui si riferiscono i dati personali;
- m) “limitazione di trattamento”, il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- n) “locale video”, i locali dove sono posizionati i monitor e altri dispositivi, per la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza;
- o) “registri delle attività di trattamento “: elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare e dal responsabile del trattamento secondo le rispettive competenze;
- p) “responsabile per la protezione dati – R.P.D.”: il dipendente della struttura organizzativa del Comune, il professionista privato o impresa esterna, incaricati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento;
- q) “responsabile del trattamento”, il Responsabile P.O., oppure il soggetto pubblico o privato, che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- r) “R.G.P.D.” - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- s) “ sistemi integrati di videosorveglianza “ : punto 4.6 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;

- t) “sub-responsabile o incaricato/delegato”, il dipendente della struttura organizzativa del Comune, incaricato dal Responsabile del trattamento, per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati personali);
- u) “titolare del trattamento”, il Comune di Cassano Magnago, Ente locale territoriale, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali;
- v) “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la consultazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la limitazione, il blocco, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- w) “videosorveglianza”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati, finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose;
- x) “valutazione d’impatto sulla protezione dei dati - D.P.I.A. – Data Protection Impact Assessment” – : è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali;
- y) “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali per le attività di videosorveglianza.

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione del sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Cassano Magnago, costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto del Sindaco o suo delegato.
- 2) Nel “*locale video*”, collocato presso il Comando di Polizia Locale, sono posizionati i monitor per la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere.
- 3) Il trattamento dei dati, conforme alle finalità istituzionali demandate al Comune di Cassano Magnago, ed in particolare sul territorio comunale, attraverso l’acquisizione in tempo reale di dati ed immagini, si espleta per:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “*sicurezza urbana*” di cui all’articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48 che recita “*Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.....omissis.....*”
 - b) fare prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;
 - c) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei

- regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
 - f) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
 - g) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale;
 - h) fare prevenzione e controllo degli incendi;
 - i) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - j) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
 - k) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
 - l) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi - con dati anonimi - per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie; identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
 - m) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o cameras-on-line;
 - n) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
 - o) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti, a garanzia della sicurezza negli ambienti circostanti, nelle piazze, scuole, parchi, parcheggi, complessivamente della proprietà pubblica e privata soggetta al pubblico utilizzo, accertando e reprimendo eventuali illeciti al fine di una migliore razionalizzazione dei servizi offerti all'utenza, in funzione di far crescere la percezione di sicurezza, nel pieno rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Ente locale Comune.
- 4) Gli impianti di videosorveglianza fissi e/o mobili non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati (art. 4 dello statuto dei lavoratori - Legge n. 300 del 20 maggio 1970).
- 5) Il Comune di Cassano Magnago, quale titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali; le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 - Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza.

- 1) L'impianto - sempre implementabile sulla base delle risorse economiche disponibili nel tempo in Bilancio - è costituito essenzialmente da:
- a) una serie di strumenti di ripresa (telecamere) di tipo sia analogico che digitale, collegati all'impianto centralizzato unico per la registrazione delle immagini tramite rete informatica. Le telecamere, eventualmente anche dotate di brandeggio e zoom, possono essere utilizzate solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, non nelle proprietà private. Possono riprendere solo le immagini, non l'audio, in quanto in tal modo si realizzerebbe una intercettazione ambientale;

- b) una serie di strumenti di rilevamento, a funzionamento completamente automatico, idonei alla lettura targhe (sistema OCR -Optical Character Recognition “riconoscimento ottico dei caratteri”), con o senza telecamere di contesto come supporto, muniti di software in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità dei veicoli in transito ed utilizzati ai sensi del Provvedimento del Garante del 08/04/2010, punto 5.3, riportato al successivo art. 15 – comma 2 -;
- c) un impianto di monitoraggio per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere ad esso direttamente collegate, ubicato presso il “*locale video*” della Polizia Locale;
- d) un dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini riprese dalle telecamere (server dedicato, accessibile solo con password informatica);
- e) idonei strumenti elettronici portatili - per la verifica di veicoli non assicurati, con revisione scaduta, rubati, per il contrasto agli eccessi di velocità o per altre simili finalità - i quali diano luogo a cattura di immagini;
- f) video camere mobili, citate al successivo art. 20, utilizzabili in tutto il territorio comunale – nell'ambito delle attività istituzionali – per il monitoraggio l'individuazione di attività illecite e la tutela del territorio e del decoro urbano, ove non risulti possibile (o non si rilevi efficace) il ricorso a strumenti e sistemi alternativi.
- 2) Il sistema consiste : di un “*locale video*”, con funzioni di controllo e supervisione, posto presso il Comando di Polizia Locale ed ad uso di quest'ultimo; di una centrale server attrezzata per la registrazione delle immagini; da un insieme di punti di ripresa. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse in diretta al “*locale video*”, tramite diverse tipologie di infrastrutture di rete dedicate allo scopo in fibra ottica, wireless (senza fili) e cloud (strumento che permette di accedere e utilizzare da remoto funzionalità hardware e software via internet) dedicato esclusivamente a tale servizio, con trasmissione di tipo digitale ed encription (crittografia) dei dati.
- 3) La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nel “*locale video*” è focalizzata su obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana e/o in presenza del requisito di pubblico interesse, nel pieno rispetto del presente regolamento e della normativa vigente e di non eccedenza dei dati o dei trattamenti.
- 4) Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 5) Il Responsabile del trattamento e della protezione dati della videosorveglianza si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.

Art. 6 – Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza.

- 1) L’organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:
- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all’art. 4, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell’ente;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e

gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2) Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3) Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 7 – Titolare del trattamento.

1) Si rinvia all'art. 3 del *“Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Cassano Magnago n. 4 del 28/02/2019.

Art. 8 – Responsabile del trattamento e della protezione dati della videosorveglianza .

1) Si rinvia agli art 5 e 6 del *“Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Cassano Magnago n. 4 del 28/02/2019.

2) Il Comandante della Polizia Locale (di seguito *“Comandante”*) è nominato Responsabile del trattamento e della protezione dati della videosorveglianza.

Art. 9 – Nomina dei sub-responsabili del trattamento dati dell'impianto di videosorveglianza.

1) Il *“Comandante”* designa e nomina i sub-responsabili in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale dell'Ente, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati; inoltre conferisce incarico a tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2) Con l'atto di nomina, ai singoli sub-responsabili saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, e prima dell'utilizzo degli impianti saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

3) Fra coloro che rivestono la qualifica di sub-responsabili, con l'atto di nomina verranno individuati i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso al *“locale video”*;

4) L'accesso ai sistemi è consentito al *“Titolare”* del trattamento, al *“Comandante”* e ai sub-responsabili, come indicati nei punti precedenti.

Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere al *“locale video”*.

1) I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. L'accesso al *“locale video”* è consentito alle persone di cui al comma 4 del precedente art. 9.

2) Eventuali accessi di persone diverse da quelle appena indicate devono essere autorizzate, dal *“Comandante”*.

3) Possono essere autorizzati all'accesso: a) incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento; b) il personale delle forze dell'ordine impegnato nei servizi d'istituto; c) il personale deputato agli interventi di manutenzione; d) il personale addetto alla pulizia dei locali.

4) Il "Comandante" impartisce idonee istruzioni mirate ad evitare acquisizione illecita o rilevamento di dati, da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5) Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 - Raccolta e requisiti dei dati personali di videosorveglianza.

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e, come disposto dalla normativa in materia il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3) Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 - Sicurezza del trattamento.

1) Si rinvia all'art. 7 del *"Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"*, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Cassano Magnago n. 4 del 28/02/2019.

Art. 13 - Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

1) Si rinvia all'art. 10 del *"Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati"*

personali”, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Cassano Magnago n. 4 del 28/02/2019.

Art. 14 - Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e/o della tutela ambientale e/o del patrimonio, il “Comandante” o suo delegato o chi per Legge ne ha il dovere, provvederà a darne immediata comunicazione alla competente Autorità.
- 2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa disciplinate nel presente regolamento, l’incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
- 3) L’apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.
- 4) Nel caso in cui gli organi di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta indirizzata al “Comandante”.

Art. 15 – Accertamento violazioni al codice della strada.

- 1) L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
- 2) In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 (punto 5.3):
 - a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell’art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l’ora ed il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
 - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all’eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d’ufficio al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
 - f) in considerazione del legittimo interesse dell’intestatario del veicolo di verificare l’autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell’accesso, dovranno essere

opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

3) Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo informazione di cui all'articolo 25 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Art. 16 – Immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici.

1) Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e nel rispetto del provvedimento del garante della privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, che recita ai punti : 4.3 *"L'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. "*; 4.3.1. *" In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola."*

2) Al fine di attivare in automatico gli impianti degli edifici scolastici negli orari di chiusura degli Istituti, i dirigenti scolastici dovranno fornire al "Comandante" della polizia locale, prima dell'inizio dell'anno scolastico o entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.

3) Laddove le riprese delle immagini dovessero riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 17 – Deposito dei rifiuti.

1) il punto 5.2 del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, recita: *"In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, risultano consentite le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo non autorizzato di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si rilevi non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.*

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (Legge 24 novembre 1981, n. 689)."

2) Nel rispetto di quanto citato al precedente comma 1, il Comune di Cassano Magnago potrà avvalersi di impianti di videosorveglianza fissi o mobili (citati al successivo art. 20) per controllare particolari situazioni di degrado su aree pubbliche.

Art. 18 - Utilizzo di web cam o cameras-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari.

1) Il punto 4.5 del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, recita : *"Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le immagini*

raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento. “.

2) Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone.

3) Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

Art. 19 – Riprese audiovisive e della trasmissione durante le sedute del Consiglio Comunale.

1) Si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina delle riprese audiovisive e delle trasmissioni delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27/03/2013.

Art. 20 – Sistemi mobili.

1) È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:

a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo “sentinel” o “fototrappole”) collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal comando di polizia locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;

b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body-cam) degli Operatori di polizia locale o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash-cam) in dotazione alla polizia locale, volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della polizia locale;

c) sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione UA-S-IT adottata il 04/01/2021, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 250/97, dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), e dell'Unione Europea “ *Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni*”.

2) Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione.

3) In relazione all'utilizzo e gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere b) e c), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il “Comandante” curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di polizia locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

4) Nel caso di nuove tecnologie, frutto di ricerca e dei processi di innovazione, con deliberazione, la Giunta Comunale, provvederà all'autorizzazione e alle indicazioni sulle modalità di utilizzo.

Art. 21 - Violazione dei dati personali.

1) Si rinvia all'art. 11 del *“Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Cassano Magnago n. 4 del 28/02/2019.

Art. 22 - Registro delle attività.

1) Si rinvia agli artt. 8 e 9 del *“Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Cassano Magnago n. 4 del 28/02/2019, allegati A), B), C).

Art. 23 – Esercizio dei diritti dell'interessato.

1) Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al *“Comandante”*, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.

2) L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3) Il *“Comandante”* sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente, al più tardi entro 20 giorni dalla richiesta; nel caso di accertamento positivo fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4) L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi. Se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l'accesso del richiedente è consentito soltanto se la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi a terzi. Ove non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il *“Comandante”* (o suo delegato) avvisa il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine di cui al precedente articolo 11 al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire al Comune prima dello scadere del termine di conservazione predetto.

5) In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, il *“Comandante”* (o suo delegato), dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

6) Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito *“registro degli accessi”* (cartaceo od informatico), a cura del *“Comandante”* (o suo delegato), conservato nei locali della locale video della Polizia Locale, nel quale sono riportati: la data e l'ora dell'accesso; l'identificazione del terzo autorizzato (interessato); i dati per i quali si è svolto l'accesso; gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso; le eventuali osservazioni dell'incaricato; la sottoscrizione del medesimo.

7) A seguito di segnalazione e/o denuncia di fatti rilevanti da un punto di vista giudiziario, amministrativo o civile il Comando di Polizia Locale provvederà ad estrapolare le immagini e a trattarle per le finalità delle indagini di Polizia. Tali immagini, che riproducono anche altri dati personali e/o particolari, non potranno mai essere consegnate al segnalante e/o denunciante salvo specifica autorizzazione del Garante della Privacy e dell'Autorità Giudiziaria.

8) All'interessato è inoltre riconosciuto e garantito l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge, da esercitarsi con le modalità ivi previste.

Art. 24 - Cessazione del trattamento dei dati.

1) In caso di cessazione, dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

Art. 25 – Pubblicità dell'impianto e del regolamento.

1) I cittadini devono essere sempre informati del fatto che stanno accedendo in una zona video sorvegliata. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, comunica ai cittadini la presenza dell'impianto anzitutto con una informativa di primo livello consistente in specifici cartelli affissi in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere, realizzati secondo quanto previsto dal Garante Privacy.

2) I cartelli con l'informativa:

- devono essere collocati prima del raggio di azione della/e telecamera/e, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti: ove nello stesso sito fossero presenti più telecamere non sarà necessario un cartello per ogni telecamera;

- devono avere un posizionamento, un formato, una visibilità tale da essere chiaramente individuabili in ogni condizione di illuminazione ambientale, in particolare in orario notturno.

3) L'apposizione e la manutenzione di tali cartelli informativi, al pari di tutta la segnaletica stradale, è curata dal competente ufficio che di norma cura l'installazione della segnaletica stradale.

4) Ove vengano utilizzati strumenti mobili/portatili di cui all'art. 5 comma 1 lett. "e, f" ed art. 20 del presente Regolamento, potrà essere al momento apposto un cartello informativo nel solo caso risulti previsto da specifiche norme.

5) Il " *Comandante* " valuta caso per caso, quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa di cui al presente articolo possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.

6) Nell'ipotesi che il sistema di videosorveglianza comunale faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine, il " *Comandante* " deve renderlo noto alla cittadinanza mediante informativa su sito istituzionale dell'Ente.

7) Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico e per motivi ambientali avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

8) Sul sito istituzionale dell'Ente è resa inoltre disponibile l'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del dlgs 51/2018, con in aggiunta il testo del presente Regolamento e un elenco dei siti video sorvegliati, fissi, aggiornato ad ogni nuova installazione.

Art. 26 – Disposizioni finali

1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.P.D.) al D.L.vo 196/2003 (" *codice* ") e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

2) Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto comunale.